

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	1 di 13

REGOLAMENTO
“Per l’erogazione dei controlli metrologici successivi sui dispositivi di conversione del volume gas”



REV.	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APPR.	DATA
2	Adeguamento al DM 21 aprile 2017 n° 93	SQ	RT	AU	18/11/2017
1	Nuova revisione post pre-audit di Accredia	SQ	RT	AU	01/07/2016
0	Prima emissione	SQ	RT	AU	03/06/2016



Regolamento

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	2 di 13

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	3 di 13

Sommario

1	INTRODUZIONE E SCOPO.....	4
2	RIFERIMENTI.....	4
3	DEFINIZIONI.....	5
4	CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITÀ	6
5	OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL'ODIM.....	6
6	DISTRIBUZIONE	7
7	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICAZIONI	7
	7.1 Programmazione del servizio di ispezione	7
	7.2 Erogazione del servizio di ispezione	8
	7.3 Rapporto di Ispezione finale.....	8
	7.4 Registro cronologico delle ispezioni	9
8.	COMUNICAZIONE DELLE VERIFICAZIONI ESEGUITE ALLE CAMERE DI COMMERCIO E A UNINCAMERE	9
9.	UTILIZZO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE.....	9
10.	MODIFICA ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI ISPEZIONE.....	9
11.	RISERVATEZZA	10
12.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	10
13.	TARIFFARIO	10
14.	FATTURAZIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	10
15.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	11
16.	RECESSO	11
17.	LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	12
18.	FORZA MAGGIORE	12
19.	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
20.	CODICE ETICO	12

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	4 di 13

1 Introduzione e Scopo

La Gas Marketing S.r.l., opera in ambito nazionale in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C (nel seguito "OdIM"), erogando servizi di ispezione ai convertitori di volume del gas (nel seguito "dispositivi") in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (nel seguito "norma di riferimento").

I servizi di ispezione (nel seguito "verificazione") sono condotti in accordo al Decreto Ministeriale del 21 aprile 2017 N° 93. Riguardano le verificazioni periodiche e/o successive a interventi eseguiti su dispositivi utilizzati per una funzione di misura legale che comportino la rimozione dei sigilli, compresa la riparazione del dispositivo.

Il presente Regolamento definisce i rapporti tra l'OdIM da una parte e i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente regolamento (Clienti); definisce, inoltre, gli obblighi e le responsabilità delle parti e le condizioni di erogazione del servizio e dei relativi documenti.

2 Riferimenti

Le normative e i documenti di riferimenti sono quelli di seguito riportati nella edizione in vigore alla data di emanazione del presente regolamento:

- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 nr. 93.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 nr. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione."
- Decreto Legislativo 19 maggio 2016 "Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13"
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 e s.m.i.
- Direttiva 2004/22/CE (MID) del 31 marzo 2004
- Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014
- Direttiva Delegata 2015/13/UE del 31 ottobre 2014
- Direttiva MiSE 31/10/2016
- UNI CIG 11600-1:2015 "Modalità operative delle verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 1: Generalità"
- UNI CIG 11600-2:2017 "Modalità operative delle verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 2: Dispositivi di conversione di volumi gas associati ai contatori di gas"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni" e s.m.i.
- ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione",
- ACCREDIA RG-01 "Regolamento Generale per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione - Parte Generale",
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione",
- ACCREDIA RG-03 "Regolamento Generale per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione", in revisione corrente
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio ACCREDIA",
- ACCREDIA "Disposizione in materia di applicazione del documento ILAC-P10:01/2013 sulla riferibilità dei risultati di misura",
- ILAC-P10:01/2013 "La politica di ILAC nei confronti della riferibilità dei risultati delle misure" e s.m.i.
- ILAC-P15:06/2014 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies" e s.m.i.
- UNI EN 12405-1:2010 "Misuratori di gas: Dispositivi di conversione - Parte 1: conversione di volume" e s.m.i.
- UNI EN ISO 12213-2:2010 "Gas Naturale: Calcolo del fattore di compressione - Parte 2: Calcolo con l'utilizzo di analisi della composizione molare" e s.m.i.
- UNI EN ISO 12213-3:2010 "Gas Naturale: Calcolo del fattore di compressione - Parte 3: Calcolo con l'utilizzo delle proprietà fisiche" e s.m.i.

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	5 di 13

- UNI EN ISO 10012:2004 Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione
- Guida WELMEC 11.3.

3 Definizioni

In generale valgono le definizioni riportate nelle norme e nei documenti tecnici di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento. Si specificano ulteriormente i seguenti termini:

Organizzazione: è la Gas Marketing S.r.l..

OdIM: è l'Organismo costituito all'interno della Organizzazione Gas Marketing S.r.l., comprendente la divisione "Metrologia Legale" e in possesso dei requisiti di cui alla norma di riferimento, che eroga i servizi di ispezione.

Responsabile del servizio di ispezione: è il responsabile tecnico nominato all'interno dell'OdIM avente le responsabilità, le mansioni e i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento.

Cliente (o Committente): persona fisica o giuridica che ha la proprietà del dispositivo o il soggetto che ha ricevuto dal Cliente il mandato di eseguire gli interventi di verifica periodica sui propri dispositivi.

Dispositivo di conversione: è il dispositivo che costituisce una sotto unità installata su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base; i dispositivi di conversione sono di tipo 1 se i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo; di tipo 2 se i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili senza che sia necessario modificare le altre parti del dispositivo.

Dispositivi di conversione del volume di tipo MID: dispositivi costruiti in accordo alla Direttiva 2004/22/CE (MID).

Funzione di misura legale: la funzione giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Verificazione dei dispositivi di conversione: è il controllo metrologico legale periodico eseguito sui dispositivi di conversione dopo la prima messa in servizio, secondo la periodicità definitiva in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi e che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Rapporto di Ispezione: rapporto finale, riportante gli esiti della verifica;

Libretto metrologico: libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste dal DM n° 93 del 21 aprile 2017.

Servizio di ispezione: è l'attività di verifica dei dispositivi di conversione.

Ispettore: è il Tecnico qualificato incaricato dall'OdIM di eseguire i servizi di ispezione.

Organismo nazionale di Accreditamento (ACCREDIA): è l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n°765/2008.

Raccomandazione OIML: è la raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organismo internazionale di metrologia legale.

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	6 di 13

Norma armonizzata: è una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'Allegato I della Direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 della stessa direttiva.

Unioncamere: è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

4 Condizioni generali e responsabilità

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra OdIM e il Cliente. Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificatamente inserite nel contratto.

L'oggetto dell'ispezione deve essere riportato all'interno del documento contrattuale.

L'OdIM, in qualità di Organismo di tipo C secondo la norma di riferimento, eroga i servizi di ispezione nel rispetto dei requisiti di cui all'Appendice A3 di detta norma.

L'OdIM ha facoltà di affidare a personale esterno all'Organizzazione di appartenenza l'esecuzione del servizio di ispezione, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del Cliente.

Il Cliente si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'OdIM che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

L'OdIM ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non ha alcuna responsabilità diretta in merito alle scelte tecniche adottate dal Cliente; è ovvio però che di tali scelte l'OdIM accerterà e certificherà la conformità o meno ai requisiti di legge.

Il servizio di ispezione da parte dell'OdIM non esime, pertanto, il Cliente dagli obblighi di legge relativi alla fornitura dei servizi di cui il Cliente stesso è responsabile nei confronti dell'utente finale.

5 Obblighi del cliente e dell'OdIM

Il Cliente deve assicurare agli Ispettori dell'OdIM e agli Ispettori delle Camere di Commercio territorialmente competenti la possibilità di accesso ai dispositivi oggetto del servizio di ispezione, alla propria documentazione tecnica e al proprio sistema informativo (se necessario); deve inoltre consentire, previo eventuale rilascio delle autorizzazioni ove previste, tale accesso, ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione, quali Ispettori in addestramento, Auditor, Valutatori di Accredia, ecc. in visita presso i luoghi di ispezione per il servizio di ispezione e/o attività di audit, mantenendo l'obbligo di accompagnarli e assisterli durante le verifiche.

Il Cliente inoltre dovrà rendere disponibile all'OdIM tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di ispezione e più in particolare in fase di richiesta di verifica metrologica dovrà comunicare:

- Anagrafica Impianto (PDR e indirizzo)
- Dati Convertitore:
 - Tipo
 - Marca
 - Modello
 - Matricola
 - Anno marcatura CE
 - data messa in servizio
 - Data cessazione
 - Il convertitore è ad uso temporaneo? SI/NO
- Richiesta a causa di manutenzione?
- Data ultima riparazione (obbligatorio se l'apparecchiatura ha subito manutenzione)
- Data ultima verifica (obbligatorio se già effettuata in precedenza)
- Scadenza verifica periodica.

Il Cliente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate con l'OdIM per il servizio di ispezione e previste dalla normativa di riferimento. L'OdIM si riserva la facoltà di interrompere i rapporti contrattuali qualora le scadenze delle tempistiche non vengano rispettate.

Il Cliente è tenuto a richiedere una nuova verifica entro il termine di scadenza rispetto alla precedente secondo le periodicità di legge o entro dieci giorni da eventuali altri interventi sul dispositivo che abbiano comportato la rimozione di etichette o di altro sigillo anche di tipo elettronico.

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	7 di 13

L'OdIM si impegna ad effettuare la verifica entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Cliente.

Qualora alla scadenza della verifica il dispositivo di conversione risulta installato presso un'utenza con fornitura non attiva, il Cliente richiede all'OdIM una nuova verifica entro trenta giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

Il Cliente si impegna a garantire il corretto funzionamento del dispositivo di conversione conservando la documentazione a corredo dello strumento e del libretto metrologico. Il Cliente si impegna, inoltre, a mantenere integro il contrassegno apposto dall'OdIM in sede di verifica nonché ogni altro marchio o sigillo o elemento di protezione e a curare l'integrità dei sigilli provvisori in caso di riparazione.

Il Cliente si impegna a conservare per almeno cinque anni i rapporti di ispezione rilasciati dall'OdIM e ad esibirli su richiesta. Il Cliente si impegna a esibire il Libretto Metrologico del dispositivo al momento della verifica o in occasione di qualsiasi altro intervento sul dispositivo, compresa la riparazione, da parte dell'OdIM che provvede alla relativa registrazione nel suddetto libretto. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'OdIM dota il dispositivo, senza onere per il titolare, del suddetto libretto metrologico su supporto informatico.

Allo scopo di consentire all'OdIM di rispettare le leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza, il Cliente è tenuto a informare l'OdIM circa i rischi conosciuti e/o potenziali cui il personale ispettivo potrebbe incorrere durante il servizio di ispezione. L'OdIM si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti e i documenti interni del Cliente in materia sanitaria e di sicurezza nel corso del servizio di ispezione.

6 Distribuzione

Il presente Regolamento viene trasmesso, allegato all'offerta, ad ogni soggetto che faccia richiesta d'offerta per i servizi di OdIM e diventa parte integrante della stessa.

In caso di aggiornamenti, OdIM renderà disponibile la nuova revisione sul proprio sito web www.gasmarketing.it, e ne darà comunicazione via fax o via e-mail alla committenza evidenziando i tempi di attuazione. La committenza potrà comunicare la mancata accettazione delle modifiche entro il termine indicato nella comunicazione, che non sarà comunque mai inferiore ai 7 gg, trascorso il quale la nuova edizione del Regolamento sarà ritenuta accettata.

Qualora le variazioni scaturiscano da modifiche di norme e/o disposizioni legislative, OdIM provvederà a rendere disponibile il nuovo documento con le modalità di cui al paragrafo precedente. Il cliente dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini indicati.

Le Parti potranno, di comune accordo, effettuare revisioni del presente documento e/o inserire convenute clausole aggiuntive, nel rispetto delle norme e leggi applicabili.

7 Modalità di Svolgimento delle verificazioni

Le verificazioni vengono eseguite secondo le procedure interne dell'OdIM in conformità alle norme e prescrizioni applicabili. Gli interventi (compresa la riparazione) che abbiano comportato la rimozione dei sigilli legali possono essere contestuali alla verifica e vengono registrati dall'OdIM nel Libretto Metrologico di cui al par.5.

7.1 Programmazione del servizio di ispezione

La programmazione delle verificazioni avviene sulla base delle periodicità di legge che decorrono dalla data della messa in esercizio dei convertitori di volume, se avvenuta entro 2 anni dalla marcatura CE; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata dai citati decreti ministeriali e decorre dalla data dell'ultima verifica.

La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il Cliente e comunque entro e non oltre la data di scadenza della verifica del dispositivo.

Il mancato rispetto da parte del Cliente della tempistica concordata solleva l'OdIM da qualunque responsabilità derivante dal mancato rispetto delle scadenze di legge.

Il Cliente conserva il diritto di opporre obiezione sulle persone componenti il gruppo di ispezione incaricato dall'OdIM, i cui nominativi sono resi noti dall'OdIM attraverso le comunicazioni di conferma della data dell'appuntamento per l'erogazione del servizio di ispezione.

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	8 di 13

Su richiesta del Cliente, l'OdIM potrà inviare tramite e-mail un Programma di Ispezione dettagliato e redatto secondo le procedure interne di pianificazione del servizio di ispezione. Il Programma di ispezione o la conferma dell'appuntamento si intenderà accettato/a qualora, entro 12 ore dalla ricezione dello/a stesso/a da parte del Cliente, questi non faccia pervenire motivazioni giustificate e scritte per una eventuale riconsiderazione.

7.2 Erogazione del servizio di ispezione

L'OdIM pianifica ed esegue le verificazioni metrologiche secondo le procedure gestionali "Gestione della Commessa" e "Processo di Ispezione".

Gli strumenti che sono utilizzati nella verifica periodica non sono affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo eseguita; l'incertezza estesa (U) stimata dei suddetti strumenti campione, inclusa l'incertezza di uso, non deve essere superiore:

- nella misura di pressione: ad un terzo dell'errore massimo tollerato;
- nella misura di temperatura: ad un terzo dell'errore massimo tollerato;
- nella misura di umidità: non superiore a 2% di umidità relativa;

come indicato nella tabella che segue:

Grandezza misurata	Errore massimo tollerato nel controllo (emt)	Errore massimo dello strumento campione	Incertezza massima (U) dello strumento campione
Temperatura (e_T)	$\pm 0,5$ °C	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Pressione (e_P)	$\pm 0,5\%$	1/3 dell'emt	1/3 dell'emt
Umidità relativa (U%)	-	$\pm 5\%$	$\pm 2\%$

Gli strumenti di lavoro in dotazione all'OdIM sono tarati esternamente presso laboratori di taratura accreditati da enti designati dal regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la frequenza prevista dal DM 93/2017.

In caso di verifica con esito positivo, l'OdIM appone l'apposito contrassegno di legge e ripristina gli eventuali sigilli rimossi. In caso di verifica con esito negativo, l'OdIM appone il contrassegno "STRUMENTO NON CONFORME". I sigilli vengono applicati sul dispositivo secondo le indicazioni del fabbricante del dispositivo stesso in sede di installazione e messa in servizio. I contrassegni utilizzati sono quelli previsti dalla legge.

Qualora i suddetti contrassegni non possono essere applicati sui dispositivi, gli stessi verranno apposti dall'OdIM sul libretto metrologico di cui è dotato lo strumento.

Qualora la verifica avesse esito negativo l'OdIM, ha facoltà di provvedere alla riparazione del dispositivo, anche contestualmente alla verifica, solo previa accettazione da parte del Cliente di un nuovo preventivo emesso dall'OdIM e contenente la quotazione dell'intervento da eseguire. In tal caso l'OdIM, al termine della riparazione dell'apparecchio, provvede alla verifica apponendo i contrassegni attestanti l'esito positivo. Se la riparazione avviene separatamente dalla verifica l'OdIM appone il contrassegno "STRUMENTO NON CONFORME" in attesa della richiesta da parte del Cliente di una nuova verifica.

Al termine della verifica e/o di ogni altro intervento che abbia rimosso i sigilli (compresa la riparazione) l'OdIM dà evidenza delle operazioni svolte sul Libretto Metrologico del Cliente. Qualora il libretto metrologico sia in formato elettronico, l'OdIM trasmette al Cliente il libretto compilato tramite mail mediante pec.

Con riferimento all'esito della verifica il Cliente può avanzare ricorso entro 30 giorni dalla data di esecuzione.

7.3 Rapporto di Ispezione finale

Al termine della verifica e sulla base dei riscontri ottenuti, l'OdIM predisponde e consegna al Cliente il Rapporto di Ispezione contenente le seguenti informazioni: 1) Denominazione Utente e indirizzo ubicazione

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	9 di 13

dispositivo soggetto a verifica; 2) dati di conformità e identificazione componenti del dispositivo; 2) tipo di verifica eseguita; 3) strumentazione campione utilizzata per la verifica e riferimento ai relativi certificati di taratura; 4) risultati ed esito della verifica; 5) informazioni sulla regolarità dei sigilli.

L'esito della verifica dipende dal valore dell'errore massimo calcolato sul dispositivo. Se tale errore risulta inferiore o uguale all'errore massimo tollerato, la verifica ha esito positivo. L'errore massimo tollerato è pari a quello fissato per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia di dispositivo e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML. Nei casi in cui le norme armonizzate o le Raccomandazioni OIML non prevedano errori specifici per le verifiche degli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica sono quelli indicati dalle leggi di riferimento (si veda par. 2).

Il Responsabile Tecnico, verifica giornalmente ma non oltre i 5 gg dalla data di esecuzione della verifica la correttezza e completezza delle Ispezioni eseguite, validandone i risultati. Il Rapporto di Ispezione se validato viene firmato dal responsabile Tecnico o dal suo Sostituto ed inviato al Cliente, in caso contrario il Cliente sarà contattato per ripetere l'Ispezione.

7.4 Registro cronologico delle ispezioni

Una volta emesso il Rapporto di Ispezione finale l'OdIM aggiorna il proprio Registro Cronologico delle Ispezioni. Il registro è reso disponibile alle Autorità preposte ai controlli.

8. Comunicazione delle verificazioni eseguite alle Camere di Commercio e a Unioncamere

In seguito alla conferma della programmazione delle verificazioni, l'OdIM può, a discrezione di RT e/o SRT, comunicare la pianificazione delle verificazioni alla CCIAA competente per territorio, in ottemperanza al DM 93/2017. Tale comunicazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma TELEMACO a cura di RT e/o SRT stessi. Qualora non sia possibile utilizzare la piattaforma Telemaco la comunicazione potrà avvenire attraverso posta elettronica.

In ottemperanza al DM 21 aprile 2017 n° 93, L'OdIM di GM, provvederà a comunicare alla CCIAA competente per territorio (riferito al luogo di installazione dell'apparecchiatura sottoposta a verifica) l'esito della verifica, entro 7 giorni lavorativi dalla data della verifica, trasmettendo anche il relativo rapporto di ispezione. A tale scopo si utilizzerà il sistema telematico TELEMACO messo a disposizione da Unioncamere.

9. Utilizzo del rapporto di ispezione

Il Cliente, dopo la verifica, ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Rapporto di Ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché tale utilizzo non induca in errore il destinatario sull'effettiva finalità del rapporto stesso.

Il Cliente non può duplicare il Rapporto di Ispezione se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa approvazione da parte dell'OdIM. Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del rapporto, purché senza distorsioni della struttura del documento che deve essere mantenuto uniforme e leggibile.

Il Cliente, nel caso in cui intendesse utilizzare o fare riferimento al Rapporto di Ispezione con modalità diverse da quanto sopra esposto, deve contattare l'OdIM per riceverne lo specifico benestare.

10. Modifica alle regole del sistema di ispezione

L'OdIM non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo i casi in cui siano apportate revisioni ai documenti di riferimento (leggi, norme, raccomandazioni tecniche, procedure interne, ecc.). In tal caso l'OdIM ne darà comunicazione ai suoi Clienti concordando con loro il tempo necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	10 di 13

11. Riservatezza

L'OdIM assicura che tutte le informazioni acquisite durante il servizio di ispezione, inclusa la tutela dei diritti di proprietà del Cliente, vengono trattate in maniera strettamente riservata, ad eccezione di quando diversamente prescritto da:

- Disposizioni normative (Camere di Commercio e Unioncamere)
- Disposizioni degli Organismi di accreditamento e/o di notifica (Accredia).

In tali casi il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Allo scopo di garantire la suddetta riservatezza, il personale dell'OdIM coinvolto nelle ispezioni sottoscrive un impegno formale alla riservatezza.

Si precisa inoltre che i Rapporti di Ispezione vengono resi disponibili esclusivamente al Cliente con copia per l'OdIM. Tutte le registrazioni delle ispezioni sono opportunamente protette presso l'archivio dell'OdIM in modo da garantirne la conservazione e impedirne l'accesso a persone non autorizzate. Infatti, l'accesso e la consultazione dei documenti relativi al servizio di ispezione sono riservati solo al personale dell'OdIM. Le informazioni relative al Cliente che devono essere divulgate per legge esimono l'OdIM dall'obbligo di darne avviso all'interessato. Ad eccezione dei suddetti casi, l'OdIM non divulga informazioni senza il consenso scritto del Cliente.

L'OdIM opera in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs n°196 del 30 giugno 2003 e s.m.i (Codice della privacy).

12. Archiviazione e conservazione dei documenti

L'OdIM conserverà in modalità elettronica nei propri archivi la documentazione relativa al servizio di ispezione svolto presso i propri Clienti per il periodo richiesto dalle disposizioni di legge (non inferiore a **cinque anni**).

13. Tariffario

Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi che si riferiscono al servizio ispettivo fornito da OdIM, non comprendono IVA, oneri doganali, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari. I prezzi quotati si intendono fissi e invariabili salvo nel caso in cui:

- a) L'offerta preveda una clausola di variabilità prezzi o sia soggetta a speciali condizioni di fornitura del servizio e sempreché l'ordine sia emesso entro i termini di validità indicati al precedente paragrafo 2.
- b) Nessuna variazione in termini di quantità o tipologia di convertitori, intervenga successivamente alla definizione dell'ordine acquisito/contratto. In tal caso sono possibili modifiche che comportino variazioni allo scopo di fornitura del servizio ispettivo rispetto all'ordine, a condizione che le conseguenti variazioni di prezzi, termini di consegna e garanzia siano concordate per iscritto a mezzo PEC o fax fra le parti.

14. Fatturazione e condizioni contrattuali

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso in cui il Cliente disdica il servizio di ispezione programmato entro tre giorni lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, l'OdIM si riserva la facoltà di addebitare l'importo pattuito a contratto (si veda paragrafo 16 del presente Regolamento)
- in caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il Cliente riceve una fattura da parte dell'OdIM relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

Per nessun motivo il Cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze indicate nelle condizioni commerciali delle offerte. In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente dovrà corrispondere un interesse di mora ex D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i. calcolato con tasso di riferimento applicato alla BCE maggiorato dell'8% nonché avrà l'obbligo di pagare la somma di €30,00 quale rimborso forfettario delle spese di recupero. I suddetti obblighi, pagamento interessi e rimborso forfettario, sono inderogabili.

Se a giudizio di GM, in qualsiasi momento antecedente la fornitura del servizio ispettivo, le condizioni economiche della Committenza si modificano sostanzialmente e non giustificano più i termini contrattuali di

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	11 di 13

pagamento concordati, GM avrà la facoltà di richiedere pagamenti anticipati, garanzie di pagamento o risolvere il contratto.

Ogni contestazione relativa alla fatturazione deve essere comunicata ad Gas Marketing S.r.l. per iscritto, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

Dopo la chiusura del contratto non è più possibile modificare i documenti contrattuali. Tuttavia l'OdIM si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora durante le attività dovesse riscontrare difformità rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente e in base alle quali è stata emessa l'offerta.

15. Reclami, Ricorsi e Contenziosi

I reclami possono essere avanzati utilizzando l'apposito modulo disponibile nel sito internet dell'Organizzazione (si veda par. 6). L'OdIM prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti o da altre fonti alle seguenti condizioni:

1. che sia descritta dettagliatamente la situazione oggetto del reclamo;
2. che siano indicati specificatamente i motivi del reclamo.

Qualora tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente o da altra fonte, il Cliente viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione sono registrati nel Registro dei Reclami e dei Ricorsi dell'OdIM ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono analizzati dal Legale rappresentante, dal Responsabile del sistema Qualità 17020 e da un soggetto diverso da chi ha eseguito la verifica con competenze tecnico-amministrative adeguate e, se del caso, da un soggetto esterno secondo pertinenza (legale, fiscale, gestionale, ecc.) avente il compito di svolgere le opportune indagini e individuare le necessarie azioni risolutive. Nell'ipotesi che il reclamo risultasse fondato l'OdIM comunica per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento dalla notifica, la causa riconosciuta e l'esito delle azioni intraprese a garanzia della loro attuazione. Se il reclamo risultasse infondato l'OdIM comunica per iscritto le ragioni dell'infondatezza.

L'OdIM archivia le registrazioni relative a tutti i reclami mettendone copia anche nel fascicolo elettronico della commessa.

Se il reclamante non è soddisfatto della soluzione data al reclamo, può presentare un ricorso scritto entro dieci giorni dalla decisione contestata. Il ricorso deve essere presentato all'OdIM tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail con posta elettronica certificata.

Il ricorso scritto dovrà contenere i dati di riferimento del ricorrente, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni citate, la firma del ricorrente. Si precisa che l'assenza di uno o più degli elementi citati sopra e il mancato rispetto dei termini di presentazione comporta l'inammissibilità del ricorso; in tal caso l'OdIM invierà al ricorrente una comunicazione con le motivazioni.

Il legale rappresentante, unitamente con SQ, avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo, se necessario, le parti interessate e, al termine di tale indagine, entro dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso, informa per iscritto il ricorrente dell'esito dell'azione.

Per qualsivoglia contenzioso afferente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, il Foro esclusivo è quello di Napoli, con esclusione di qualsivoglia altro.

16. Recesso

Se non diversamente concordato per iscritto, il Cliente potrà recedere dal contratto in qualunque momento e, comunque, entro e non oltre 48 ore dalla data di ricezione della Conferma d'Ordine dell'OdIM.

In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente prima del rilascio del Rapporto di Ispezione e ad avvenuta ispezione – per motivazioni diverse da quelle di inadempienza dell'OdIM ai propri obblighi – l'OdIM si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al Cliente una somma pari al corrispettivo previsto da contratto fino all'emissione del Rapporto di Ispezione e/o di Intervento a titolo di corrispettivo per il recesso, salvo l'addebito al Cliente delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso. L'OdIM si riserva altresì di recedere dal contratto in qualunque momento e, in caso di verifica periodica, con un preavviso scritto al Cliente entro e non oltre la data di scadenza della verifica.

Nel caso in cui l'OdIM receda dal contratto per ragioni diverse dall'inadempienza da parte del Cliente, essa provvederà a rimborsare al Cliente eventuali somme corrisposte anticipatamente, al netto di eventuali spese

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	12 di 13

sostenute nell'esecuzione del contratto, senza rimborsi o compensazioni. Nei casi in cui il Cliente trasferisca la sua attività ad altra Organizzazione, dovrà farne comunicazione tempestiva all'OdIM che adeguerà l'anagrafica del Cliente in questione.

Qualora, per qualunque ragione o causa di forza maggiore sia impedita all'OdIM l'esecuzione e/o il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere all'OdIM:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute
- b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso.

La causa di forza maggiore solleva l'OdIM da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

17. Limitazioni di Responsabilità

L'OdIM si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi e accetta responsabilità solo in caso di provata negligenza.

L'OdIM non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a reclami per perdite, danni o spese, qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di un anno a far data dalla prestazione dello specifico servizio, che dà origine al reclamo, reso dall'OdIM. Allo stesso modo l'OdIM non assumerà alcuna responsabilità per presunto mancato completamento del servizio richiesto se il reclamo non viene fatto valere in un identico termine da computarsi dalla data in cui il servizio avrebbe dovuto essere reso. Il Cliente prende atto che l'OdIM, nello stipulare un contratto o nel prestare i servizi richiesti, non assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terzi.

18. Forza maggiore

L'OdIM non potrà essere ritenuto responsabile per perdite, danni o ritardi causati da eventi indipendenti dalla sua volontà quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: guerra (dichiarata o non dichiarata), inondazioni, terremoti, fatti dipendenti da atti governativi, insurrezioni, rivolte, embarghi. In presenza di tali eventi, le date di esecuzione delle attività di verifica periodica saranno prorogate, senza applicazione di alcuna penalità per l'OdIM, per un periodo corrispondente al ritardo derivante dalla causa di forza maggiore più un ulteriore ragionevole periodo necessario per la ripresa della produzione e il prezzo di vendita del servizio ispettivo subirà adeguamenti quale compensazione per OdIM del ritardo. Nell'eventualità di causa di forza maggiore di durata superiore a 90 (novanta) giorni, le parti dovranno concordare la loro intenzione a mantenere in vigore il contratto.

19. Consenso al trattamento dei dati personali

OdIM, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., informa che tratterà i dati personali della Committenza ai sensi e per gli effetti dello stesso contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi nascenti dallo stesso. La Committenza esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs 196/2003e s.m.i..

20. Codice Etico

La Committenza dichiara di conoscere il Codice Etico di Gas Marketing S.r.l. e il Codice di Comportamento di OdIM, che le medesime hanno messo a disposizione sui rispettivi siti web ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e garantiscono di comportarsi in maniera aderente alle previsioni ivi contenute. In particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

La Committenza dichiara e garantisce:

- Di comportarsi nei confronti di OdIM in maniera integra, onesta e in pieno rispetto delle presenti condizioni generali contrattuali
- Di rispettare, e far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verrà in possesso, riguardanti OdIM, circa il contenuto del contratto, le prestazioni da rendere, prezzi e quant'altro possa rappresentare un vantaggio competitivo per la concorrenza ovvero un danno per S.I. di GM

Cod. doc.	Revisione:	Red.	Ver.	Appr.	Data:	Pagina:
PG 0701 MOD_01	Rev.2	SQ	RT	AU	15/09/2017	13 di 13

- Di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interesse con OdIM;
- Di rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di non intraprendere azioni discriminatorie per gli stessi e di non avvalersi di lavoro minorile o irregolare;
- Di rispettare tutte le normative in materia ambientale;

OdIM, da parte sua, dichiara e garantisce il rispetto degli stessi punti qui sopra elencati, rivolti alla Committenza.

OdIM di GAS MARKETING
Il Responsabile Tecnico
Emanuele Esposito



LA COMMITTENZA
Legale Rappresentante
Titolo, Nome, Cognome

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 4 (condizioni generali e responsabilità); art. 5 (obbligo del cliente e dell'OdIM); art. 7 (modalità di svolgimento delle verificazioni); art. 7.2 (erogazione del servizio di ispezione); art. 9 (utilizzo del rapporto di ispezione); art. 10 (modifica alle regole del sistema di ispezione); art. 11 (riservatezza); art. 14 (fatturazione e condizioni contrattuali); art. 15 (reclami, ricorsi e contenziosi); art. 16 (recesso); art. 17 (limitazioni di responsabilità)".

OdIM di GAS MARKETING
Il Responsabile Tecnico
Emanuele Esposito



LA COMMITTENZA
Legale Rappresentante
Titolo, Nome, Cognome
